




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



SERVIZIO STUDI  
SERVIZIO COMMISSIONI

Documento 9 - 2020

DDL n. 733

*Legge di stabilità regionale 2020/2022*

DOSSIER SUL DISEGNO DILEGGE

XVII Legislatura - aprile 2020

ARS



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4752; 091 705 4884 - fax 091 705 4371 - mail: [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA' .....</b>	<b>6</b>
<b>DOCUMENTAZIONE TABELLE ED ALLEGATI.....</b>	<b>25</b>
<b>RIEPILOGO SOMME STANZIATE IN FINANZIARIA.....</b>	<b>33</b>

## PREMESSA

Il presente documento contiene l'analisi del disegno di legge n. 733 presentato dal Governo il 16 aprile 2020, ed assegnato in data 17 aprile 2020 alla Commissione Bilancio.

Si ricorda preliminarmente che nell'esercizio 2016 sono entrate in vigore le disposizioni che disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, come modificato dal successivo decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126. Il citato decreto n. 118/2011, il cui fondamento risiede nell'attribuzione alla competenza normativa esclusiva dello Stato della materia dell'armonizzazione dei bilanci, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, per le Regioni a Statuto speciale ha garantito gradualità nell'entrata a pieno regime delle sue disposizioni, prevedendo, all'art. 79, la possibilità di differire decorrenza e modalità di applicazione delle stesse, in conformità ai propri Statuti secondo le procedure previste dalla legge 5 maggio 2009 n. 42.

In applicazione del citato articolo 79 la Regione siciliana ha varato l'articolo 11 della legge 13 gennaio 2015 n. 3, prevedendo per l'esercizio 2015, l'adozione di schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 aventi funzione giuridica ed autorizzatoria, con l'affiancamento, solo ai fini conoscitivi, dei nuovi documenti contabili armonizzati, e per il 2016 l'affiancamento alla contabilità finanziaria di quella economico patrimoniale, l'adozione del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato. L'esercizio finanziario 2016 ha rappresentato per l'Amministrazione regionale il momento di passaggio tra il vecchio sistema di contabilità finanziaria, vigente, pur con alcune anticipazioni, fino al 2015, e la nuova contabilità delle amministrazioni pubbliche.

Il sistema vigente ha introdotto all'Allegato 4.1, al punto 9 la disciplina sul bilancio di previsione, il cui maggiore elemento di novità è rappresentato dalla triennalità delle previsioni di entrata e di spesa. Con riferimento ai contenuti alla natura ed alla funzione del bilancio regionale si rinvia al documento 8 del Servizio studi, dedicato all'esame del disegno di legge n. 732 recante '*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022*'.

Con riferimento invece alla legge finanziaria, si ricorda che la stessa viene adottata in relazione alle esigenze derivanti dalla fiscalità regionale, e contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione con norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione di riferimento medesimo.

Giova, comunque, precisare che il contenuto della legge di stabilità regionale è stato riformato dal D.lgs. 23-6-2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che all'Allegato 4/1 disciplina gli strumenti di programmazione regionale e, al punto 7, lettera f), dispone che nel contenuto tipico della legge di stabilità siano ammesse norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa "restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio".

Si riporta di seguito il testo del punto 7 dell'Allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011:

*"7. La legge di stabilità regionale*

*In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.*

*Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.*

*Essa provvede, per il medesimo periodo:*

*a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;*

*b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;*

*c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;*

*d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;*

*e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;*

*f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;*

*g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno.”*

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.

Più specificamente, riguardo alle previsioni del disegno di legge n. 733, lo stesso, pur contenendo norme che si inquadrano nell'ambito del contenuto tipico della legge finanziaria, ai sensi della normativa vigente, risente fortemente della grave crisi economica determinatasi a seguito dell'esplosione della pandemia per il diffondersi del cosiddetto Covid-19. La gran parte delle misure previste dal provvedimento riguardano infatti aiuti ai settori produttivi ed al lavoro onde evitare un ulteriore aggravamento del quadro economico e produttivo della Regione.

Le difficoltà in cui versava comunque la situazione di bilancio e finanziaria dell'isola, difficoltà risalenti e di gran lunga precedenti rispetto alla crisi in atto, come risulta se non altro dall'annosa questione dei rapporti finanziari Stato – Regione tornata alla ribalta di recente a seguito delle richieste in tema regionalismo differenziato e nel corso dei negoziati riguardanti gli accordi Stato Regione in materia finanziaria, non hanno consentito al Governo regionale di prevedere a copertura degli interventi previsti in finanziaria l'utilizzo di fondi regionali. In molti degli articoli di seguito riportati si è pertanto fatto ricorso all'ausilio dato da fondi extraregionali, in particolare afferenti al Poc o alle risorse comunitarie.

Su tale problematica ed in particolare su tempi, modalità, criteri di utilizzo dei suddetti fondi nonché sulle procedure per l'uso dei fondi si rinvia alla nota relativa all'articolo 5 che costituisce la norma portante di tutta la struttura dell'attuale legge di stabilità. A tale nota ed all'appendice riportata in coda al presente dossier si rinvia per affrontare le questioni relative.

Si fa presente, inoltre, che, come già avvenuto in precedenti leggi di stabilità, è stato utilizzato il meccanismo di accantonamento in apposito fondo di somme derivanti dalle riduzioni di autorizzazioni di spesa individuate nell'allegato 2 al disegno di legge. L'utilizzo di tali somme è subordinato al perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Si tratta, in particolare, euro 199.302.680,64 per l'anno 2020 e di euro 133.535.209,09 per l'anno 2021 nonché di ulteriori euro 153.811.028,55 relativi a Fondo autonomie locali e trasporto pubblico locale, il cui sblocco è anche esso subordinato all'accordo.

La questione, affrontata anche in sede di approfondimento dei temi del disegno di legge di bilancio (n. 732) si ripropone anche con riferimento all'articolo 22 del disegno di legge finanziaria. Si rinvia pertanto alla nota all'articolo 22 per ulteriori riflessioni sul tema.

## DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

## TITOLO I

## Disposizioni finanziarie e tributarie

**Art. 1.*****Disposizioni in materia di enti locali, stabilizzazione e ricontrattualizzazione rapporti di lavoro a tempo determinato***

L'articolo detta disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie agli enti locali e di personale dei medesimi enti.

In particolare:

**al comma 1** è prevista una riserva di 10 milioni di euro a valere sul fondo enti locali a favore dei piccoli comuni da ripartire in relazione alla differenza dai trasferimenti nel periodo 2016-2018, al fine di compensare gli effetti dei nuovi criteri di riparto delle risorse basati sulla dimensione demografica dell'ente e sull'assegnazione storica con riferimento all'anno 2016;

**il comma 2** aggiorna all'anno 2020 la norma, introdotta nel 2019 e non applicata, che consente l'iscrizione in bilancio di somme relative a contributi straordinari non attivati in favore di comuni fino all'importo di 100 mila euro, a valere sul fondo enti locali;

**il comma 3** fornisce un'interpretazione autentica della norma che prevede l'assegnazione di un contributo decennale in favore dei comuni in pre-dissesto per favorire il riequilibrio, stabilendo che nel caso di dichiarazione di dissesto il contributo è mantenuto in relazione agli anni precedenti. **Si segnala, in proposito, che secondo la norma base il contributo è finalizzato ad evitare il dissesto ed è revocato in caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio; inoltre si osserva che la norma base prevede altresì un contributo decennale in favore dei comuni in situazione di dissesto;**

**il comma 4** interviene sulla norma che prevede per i comuni in dissesto l'esonero dall'obbligo di utilizzare almeno il 2% delle risorse assegnate per strumenti di democrazia partecipata, specificando che ai fini di tale esonero si fa riferimento alla eventuale dichiarazione di dissesto alla data di assegnazione;

**il comma 5** modifica il criterio di riparto basato sull'assegnazione storica aggiornando il riferimento temporale all'anno 2018;

**i commi 6 e 7** intervengono sulle forme associative degli enti locali, da una parte eliminando il divieto di costituzione di nuovi consorzi e unioni di comuni (comma 6) e dall'altra estendendo alle nuove unioni i contributi già previsti in favore delle unioni esistenti (comma 7). Con riferimento al comma 6, che modifica l'articolo 41 della legge regionale n. 15 del 2015, per maggior chiarezza si suggerisce di **reformulare la disposizione escludendo esplicitamente il divieto per gli enti indicati, in quanto a seguito della semplice eliminazione dell'inciso riportato permarrrebbe nella norma base il divieto di "istituire nuove entità, comunque denominate"**;

**il comma 8** abroga la norma, contenuta nell'articolo 2 della legge regionale n. 27 del 2016, che prevede l'obbligo per gli enti di area vasta di ridurre la dotazione organica e di attivare le procedure di mobilità per il personale eventualmente in esubero a seguito della riduzione, in attuazione della normativa nazionale. Si segnala che la disposizione nazionale (art. 1, comma 421, della legge n. 190/2014) che prevede la riduzione delle dotazioni organiche delle province è stata abrogata nel 2019. Si osserva che il comma 22 dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 27/2016, nell'attuale formulazione, consente i percorsi di stabilizzazione negli enti locali nelle more dell'individuazione degli esuberanti di cui all'articolo 2 della medesima legge, **pertanto si suggerisce di coordinare il testo del richiamato articolo 3, comma 22, in conseguenza dell'abrogazione disposta dalla norma in esame;**

**il comma 9** dispone l'applicazione, fino al 30 aprile 2021, nei confronti degli enti regionali e locali siciliani delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b), della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019), in materia di estensione di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate, rispettivamente, nell'anno 2011 e negli anni 2012-2017. **La norma suscita dubbi di legittimità, in quanto prevede l'utilizzo delle graduatorie fino al 30 aprile 2021 mentre le disposizioni nazionali sopra richiamate consentono di utilizzare le graduatorie fino al 30 marzo 2020 ai sensi della lettera a) e fino al 30 settembre 2020 ai sensi della lettera b). Le medesime disposizioni nazionali fanno salvi eventuali termini inferiori previsti da norme regionali. La norma in esame, pertanto, risulta in contrasto con la disciplina statale in essa richiamata;**

**i commi 10 e 11** modificano le norme relative ai contributi di cui all'articolo 30, comma 7 ter, della legge regionale n. 5 del 2014 erogati agli enti locali per la stabilizzazione dei lavoratori appartenenti al regime transitorio lsu, estendendo il periodo di erogazione del contributo a sei esercizi finanziari dalla data di stabilizzazione (comma 10) e confermando l'applicazione anche nel 2020 con contestuale variazione in aumento della spesa a valere sul fondo enti locali (comma 11). **Sul piano della tecnica normativa si suggerisce di unificare i commi, prevedendo direttamente una modifica della norma base di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2017;**

**il comma 12** prevede il rifinanziamento per gli anni 2020 e 2021 del fondo straordinario istituito presso il dipartimento delle autonomie locali per l'erogazione del contributo per la ricontrattualizzazione in altre amministrazioni del personale precario ex lsu non prorogato;

**il comma 13** prevede la destinazione, con delibera di Giunta, di risorse derivanti da un minor concorso alla finanza pubblica a seguito di accordo con lo Stato, per un importo pari ad euro 130.286.639,72, all'incremento del fondo enti locali per l'anno 2020. **Si evidenzia che l'importo indicato nella norma è identico a quello riportato nella tabella**



## DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio relativo alla riduzione dell'autorizzazione di spesa sul medesimo fondo enti locali (capitolo 191301). La norma, dunque, appare finalizzata a ripristinare, dopo l'accordo con lo Stato in materia finanziaria, la riduzione prevista con la legge di bilancio.

Si rinvia in proposito al commento all'articolo 22.

### Art. 2.

#### *Provvedimenti in materia socio-assistenziale*

L'articolo 2, primo comma, prevede la stipula di una convenzione, per la parte relativa alle competenze dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, che regoli i rapporti con l'IRCS Oasi Maria SS di Troina onlus per il triennio 2020-2022, imputando i relativi oneri, pari a 4.000 migliaia di euro annui, sulle risorse del fondo nazionale per le non autosufficienze.

**Il comma 2** dello stesso articolo prevede un incremento per l'esercizio finanziario 2020 di euro 42.226.053,00 della autorizzazione di spesa per le finalità concernenti il fondo regionale per la disabilità ed i fondi regionali dedicati.

Lo stanziamento di cui al comma 2 è valorizzato nella tabella di cui all'allegato 2 che prevede una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2020. Si tratta pertanto di somme bloccate e condizionate all'esito della definizione dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (si veda in proposito l'articolo 22 del disegno di legge).

### Art. 3.

#### *Iniziative in favore dello sport*

**Il comma 1** autorizza l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 in favore delle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa dell'emergenza Covid-19.

**Il comma 2** prevede che, per l'esercizio finanziario 2020, le società sportive possano richiedere il rimborso delle spese di trasferta degli atleti effettuate fino alla data di pubblicazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020. La norma rinvia ad un decreto assessoriale per il riparto dei contributi che dovrebbe riguardare sia la fattispecie di cui al comma 1 che la specifica voce delle spese di trasferta. Si ritiene pertanto opportuno unificare i due commi trattandosi di un unico intervento.

**Il comma 3** consente l'erogazione dei contributi previsti dalle leggi regionali n. 8/78 e n. 13/19 per gli enti e i comitati di promozione sportiva riconosciuti anche nei casi in cui le attività siano state parzialmente svolte ovvero non avviate a causa dell'emergenza Covid-19.

**Il comma 4** dispone che i contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 potranno essere immediatamente erogati fino all'80% dello stanziamento dei capitoli di riferimento in proporzione alle quote del piano di riparto del 2019; l'erogazione della restante quota del 20% è rimandata all'emanazione di un decreto assessoriale al fine di tenere conto di eventuali nuove richieste di contributo da parte di coloro che nella stagione 2019/2020 abbiano maturato il relativo diritto.

**Il comma 5** autorizza la spesa per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 di 75 migliaia di euro (sarebbe stato più preciso dire 75 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, come si evince dall'allegato 2). Lo stanziamento è valorizzato nella tabella di cui all'allegato 2 che prevede una corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa per gli esercizi finanziari interessati. Si tratta pertanto di somme bloccate e condizionate all'esito della definizione dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (si veda in proposito l'articolo 22 del disegno di legge).

### Art. 4.

#### *Disposizioni in materia sociale*

La norma prevede stanziamenti in favore di alcune categorie di precari della Regione. Nel dettaglio, il comma 1 stanziava un aumento di spesa di 474 migliaia di euro per il 2020 e per il 2021 per consentire la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino Emergenza Palermo ex PIP.

**Il comma 2** autorizza incremento di spesa pari a 600 migliaia di euro per il 2020 e per il 2021 a favore dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, ASU.

I due suddetti stanziamenti (commi 1 e 2) sono valorizzati nella tabella di cui all'allegato 2 che prevede una corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa per gli esercizi interessati. Si tratta pertanto di somme bloccate e condizionate all'esito della definizione dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (si veda in proposito l'articolo 22 del disegno di legge).

**Il comma 3** autorizza incremento di spesa pari a 1.300 migliaia di euro per il 2020 a favore di coloro che percepiscono il reddito minimo di inserimento, coperto con fondi regionali.

## Art. 5.

**Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari**

Va preliminarmente rilevato che l'articolo 5, comma 2, **autorizza la copertura degli interventi previsti per le finalità del Titolo I ed indicati nello stesso articolo 5 e negli articoli da 6 a 10 con "l'utilizzazione delle risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020"**.

L'utilizzazione è condizionata al fatto che tali somme siano **"libere da atti giuridicamente vincolanti"**, viene previsto inoltre che l'utilizzazione avverrà **"secondo le linee di indirizzo degli organi statali ed europei in materia di flessibilità sia sulle finalità dei fondi che sulle procedure di erogazione e rendicontazione"**.

**La tecnica di copertura utilizzata dal comma 2** in esame ricalca, semplificandola, quella utilizzata dal legislatore per l'articolo 99 della legge regionale n. 8/2018 (anch'essa legge di stabilità regionale), recentemente passata al vaglio della Corte Costituzionale che si è pronunciata con la sentenza n. 62/2020 e nella quale la **Corte ha giudicato infondata la questione di legittimità posta dal Governo nazionale nell'impugnativa**.

Per un approfondimento sull'impugnativa governativa si rinvia in Appendice.

**La Corte, nel giudicare sulla legittimità delle norme impugnate ha utilizzato alcuni criteri e posto alcuni paletti che vanno rispettati se si vogliono evitare censure.**

**a) Utilizzo dei Fondi comunitari a sostegno dei programmi operativi -Fondi SIE**

La Corte ha affermato che **"l'iscrizione in bilancio e la destinazione specifica dei fondi strutturali non possono avere solo "natura programmatica" e devono essere comunque coerenti con la disciplina generale di tali fondi."**

Al fine di valutare tale coerenza il Giudice delle leggi ha quindi chiesto un supplemento istruttorio prescrivendo (nell'ordinanza istruttorie allegata alla sentenza n. 197 del 2019 che ha preceduto quella in commento) che **"la Regione Siciliana rediga un analitico prospetto sinottico contenente il raffronto tra l'originaria destinazione dei fondi strutturali e quella prevista dalle nuove ipotesi di cui al richiamato art. 99; indichi inoltre – per ciascun comma impugnato dallo Stato – la provenienza dei suddetti fondi (strutturali europei, nazionali di coesione, eventualmente regionali); indichi, altresì, se la disciplina inerente all'impiego degli stessi fondi sia, con riguardo alla loro provenienza, differenziata ovvero uniforme"**.

Premesso pertanto che la tecnica di copertura utilizzata è passata positivamente al vaglio della Corte Costituzionale, ciò è avvenuto **sulla base di precise e analitiche valutazioni di riscontro della coerenza delle disposizioni impugnate con le finalità dei Fondi**.

L'articolo in commento, giustamente richiama le deroghe previste dalla nuova normativa comunitaria emanate in ragione dell'emergenza COVID 19, precisando che l'utilizzazione avverrà **"secondo le linee di indirizzo degli organi statali ed europei in materia di flessibilità sia sulle finalità dei fondi che sulle procedure di erogazione e rendicontazione"**.

**Sulla nuova normativa comunitaria in materia di flessibilità dei Fondi strutturali**, emanata dalle Istituzioni europee in ragione della crisi sanitaria ed economiche conseguente alla pandemia da COVID 19, oltre a quanto descritto nel seguito della presenta Nota in tema di proposte, si segnala che con il Regolamento CE del 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE è stata già stabilita ed è vigente una maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi ed è prevista una procedura semplificata per le modifiche dei programmi operativi sia del PO-FESR che degli altri programmi: la novità più rilevante è che la modifica non richiede, nei casi previsti, una decisione della Commissione europea ma solo l'approvazione da parte del Comitato di sorveglianza. ciò naturalmente semplifica molto e abbrevia moltissimo i tempi per l'operatività delle modifiche.

**E' stato quindi modificato** (con l'articolo 2 del Reg 460 del 2020) **il regolamento generale sui fondi** ossia quello recante disposizioni comuni (Reg 1303 del 2013) nel modo seguente:

- per i programmi operativi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può **trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di un asse prioritario al 1° febbraio 2020 a un altro asse prioritario dello stesso Fondo a favore dello stesso programma**, entro il limite del 4 % del bilancio del programma.

E' stato inoltre **modificato, il Regolamento Ue1301/2013 sul FESR** che potrà, quindi, **sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI** ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica; inoltre, **potrà promuovere** gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari;».

**Il Fondo europeo per la pesca – FEAMP** - potrà sostenere i fondi di mutualizzazione e le assicurazioni degli stock per salvaguardare il reddito dei pescatori e degli acquacoltori.



**Tali trasferimenti, in deroga a quanto ordinariamente previsto, non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Si noti che essi devono comunque preventivamente approvati dal Comitato di sorveglianza.**

Lo Stato membro deve poi notificare alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.

La Commissione europea, inoltre, con un pacchetto contenuto sia nella Comunicazione COM (2020) 143 final, del 2 aprile 2020, che soprattutto nella **Comunicazione COM (2020) 138 final, del 2 aprile 2020** ha proposto di **rendere completamente flessibile l'utilizzo dei fondi della politica di coesione e abolire il cofinanziamento nazionale (quindi, per quel che riguarda la regione siciliana, il cofinanziamento regionale): ciò avrebbe l'effetto di liberare sul bilancio regionale la quota di risorse appostate e destinate al cofinanziamento dei programmi operativi comunitari.**

**Su questo pacchetto di proposte il Parlamento europeo ha approvato una Risoluzione legislativa e ha adottato una Posizione in prima lettura il 17 aprile 2020** in vista dell'adozione del regolamento che modificherà ulteriormente i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19.

Entrambi i documenti del Parlamento europeo sono pubblicati sul sito al seguente link: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0050\\_IT.html#top](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0050_IT.html#top) ma non sono ancora stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Per un esame più approfondito si rinvia in Appendice ove sono riportate anche le Comunicazioni della Commissione europea citate.

**Le principali proposte di modifiche ai regolamenti sui Fondi approvate dal Parlamento europeo sono le seguenti:**

- 1) Articolo 25 bis 1. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, **su richiesta di uno Stato membro può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.**

La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi ed è corredata di un programma o di programmi riveduti. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.

- 2) In risposta all'epidemia di COVID-19, **le risorse disponibili** per la programmazione dell'anno 2020 per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione **possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione**, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d). Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.

**Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.**

- 3) **Le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra categorie di regioni** in risposta all'epidemia di COVID-19.
- 4) Quanto alla procedura: le richieste di trasferimento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono trasmesse secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi, sono debitamente motivate e sono corredate del programma o dei programmi riveduti in cui sono indicati, secondo del caso, gli importi trasferiti per fondo e per categoria di regioni.
- 5) **I requisiti di concentrazione tematica stabiliti nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi non si applicano alle dotazioni finanziarie indicate nelle richieste di modifica dei programmi trasmesse** o risultanti da trasferimenti comunicati a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, del presente regolamento, il ... [GU: data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] o successivamente a tale data.
- 6) Nel FESR le imprese che ricevono sostegno in conformità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato\* o dei regolamenti (UE) n. 1407/2013\*\*, (UE) n. 1408/2013\*\*\* e (UE) n. 717/2014\*\*\*\* della Commissione non sono considerate come imprese in difficoltà ai sensi della modifica.

#### **b) Utilizzo dei Fondi POC 2014/2020**

Oltre a quanto premesso, sembrerebbe **opportuno precisare meglio se**, come sembra dalla clausola posta dalla norma in esame, analogamente a quanto disposto dalla legge regionale 8/2018, relativamente al POC 2014/2020, **rimangono "salvi e impregiudicati" gli interventi già approvati con la delibera CIPE di approvazione del programma (n. 52 del 2017): in tal caso sarebbe opportuno precisarlo esplicitamente nella norma.**

Quanto alla procedura ordinaria di modifica del POC si ricorda nell'art. 3 "Disposizioni attuative e monitoraggio" della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 10 luglio 2017, n. 52, si prevede che, "in conformità con quanto disposto dalla delibera n. 10/2015, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva, **provvedono congiuntamente la Regione Siciliana, quale Amministrazione titolare del Programma,**

e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale Amministrazione responsabile del coordinamento dei Fondi SIE di riferimento”.

**Per entrambe le ipotesi, quindi, sarebbe opportuno riformulare in maniera più precisa l'articolo in commento** utilizzando un tenore analogo a quello di cui all'articolo 99 della l.r. 8/2018 citata, **autorizzando il Governo a utilizzare le somme** oltre che come previsto “secondo le linee di indirizzo degli organi statali ed europei in materia di flessibilità sia sulle finalità dei fondi che sulle procedure di erogazione e rendicontazione”, **soltanto dopo l'espletamento delle procedure previste dalla normativa statale e comunitaria volte, ove necessario, alla modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione, al fine di cofinanziare gli interventi** (l'articolo 99 comma 1 della l.r. 8/2018 cit. recitava “*Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione, al fine di cofinanziare gli interventi di cui al presente articolo. Restano salvi e impregiudicati gli interventi approvati con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017*”).

Si sottolinea infatti che **la Corte Costituzionale ha statuito che “l'avvio e la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 99 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 dovrà avvenire previo perfezionamento di tutti gli atti propedeutici all'utilizzazione delle risorse secundum legem”**, ritenendo non fondate le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri “*in ragione della prioritaria necessità di procedere all'impegno e all'attuazione degli interventi entro le scadenze improrogabilmente previste dalla normativa europea*”, ragioni che appaiono oggi corroborate anche dalla particolare situazione di emergenza derivante dalla crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da COVID-19.

Il Giudice supremo insomma pur avendo confermato anche a seguito del supplemento istruttorio “*criticità circa il perfezionamento dei procedimenti che dovrebbero condurre alla proficua utilizzazione dei fondi europei*” nel “*bilanciamento tra l'interesse finanziario primario alla corretta utilizzazione e spendita dei fondi in modo conforme alla disciplina europea e quello inerente alla corretta sequenza dei procedimenti amministrativi che, alla data odierna, avrebbero dovuto essere ormai perfezionati attraverso la leale cooperazione tra Stato e Regione*” ha ritenuto prevalente l'interesse all'utilizzazione dei fondi europei, che sarebbe stato pregiudicato, data la brevità dei tempi dall'accoglimento del ricorso dello Stato.

E d'altra parte è lo stesso Ragioniere generale, nella Relazione al disegno di legge in esame ad affermare che “Il ddl legge di stabilità 2020/22, per tutta la parte che dispone le autorizzazioni di spesa a carico dei fondi strutturali europei e ai fondi nazionali (POC) 2014/2020 sono, **coerentemente con l'orientamento costituzionalmente orientato Corte Cost. n. 62/2020**, utilizzabili secondo le modalità e nei limiti delle previsioni di legge e delle disposizioni che governano la riprogrammazione per l'utilizzazione delle risorse de quibus”.

#### **1. Articolo 5 comma 1.**

Autorizza, per contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19 “l'adozione di provvedimenti di sospensione ed eventuali esclusioni di pagamento di canoni, oneri, imposte e tasse regionali, alla concessione di sussidi ai cittadini, attraverso le istituzioni locali, alla concessione di crediti ai cittadini e agli operatori economici, alla costituzione di fondi di garanzia e/o strumenti finanziari diretti e indiretti”.

Tali interventi, a mente del comma 2 sembrerebbero essere quelli declinati dallo stesso articolo nonché dagli articoli da 6 a 10: l'ampiezza e la genericità del comma 1 suggeriscono tuttavia una riformulazione e un **miglior coordinamento onde chiarire se gli interventi sono soltanto quelli analiticamente indicati nelle norme descritte, al fine di essere sicuri della portata finanziaria della norma.**

#### **2. Articolo 5 comma 2.**

**Autorizza la copertura degli interventi previsti per le finalità del Titolo I ed indicati nello stesso articolo 5 e negli articoli da 6 a 10 con “l'utilizzazione delle risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020”.**

Si segnala che anche l'articolo 11 pone la copertura finanziaria a carico delle risorse del POC 2014/2020: **il testo del comma 2 andrebbe quindi modificato in tal senso.**

Oltre quanto sopra indicato a proposito delle modalità di copertura, appare di estrema rilevanza comprendere quali siano le somme “**libere da atti giuridicamente vincolanti**” che possono essere utilizzate. Si rammenta invero, con riferimento sia ai fondi extraregionali (e quindi ai rispettivi programmi operativi dell'attuale ciclo di programmazione 2014/2020) sia al POC 2014/2020 che l'utilizzo delle risorse avviene all'esito di un'istruttoria che consta di diverse fasi: andrebbe quindi chiarito meglio a quale fase del procedimento ci si riferisce – se ai decreti di impegno di spesa o anche a una fase precedente – considerando che le procedure sono lunghe e complesse ed altresì che, laddove i destinatari delle misure siano soggetti privati, si sono ingenerati legittimi affidamenti.

Si rileva fra l'altro che nella seconda parte del comma 2 si parla di “**somme libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti**”, utilizzando un termine differente (prima atti, ora obbligazioni).

Il comma autorizza altresì “**alla riprogrammazione di tutte le somme libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti** nonché dagli impegni derivanti dall'attuazione del presente titolo **per la realizzazione del “Piano per la Ricostruzione Economica”.**

Da sottolineare che contestualmente dispone l'abrogazione di “tutte le disposizioni di leggi regionali che dispongono l'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma in contrasto con la presente legge”.

## DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

Va innanzitutto rilevato che la tecnica dell'abrogazione implicita genera incertezza nell'ordinamento: sarebbe auspicabile, ai fini della chiarezza da parte degli operatori e degli interpreti, che il Governo indicasse analiticamente, in separata tabella le norme da abrogare.

**Il comma, così formulato, non definisce la tipologia di interventi con la quantificazione delle risorse autorizzando a riprogrammare tutte le risorse, libere da impegni, che si renderanno disponibili sui fondi extraregionali, sia comunitari –fondi strutturali SIE – che nazionali – POC 2014/2020, risorse liberate che dunque non potranno essere utilizzate per altre finalità, anche precedentemente disposte con legge poiché la norma dispone l'abrogazione implicita di tutte le norme in contrasto, e potranno essere utilizzate solo nell'ambito del citato "Piano per la Ricostruzione Economica" il cui contenuto tuttavia non è individuato né nella tipologia di interventi né nelle procedure di adozione.**

### **3. Articolo 5 comma 3:**

Autorizza, quale anticipazione dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020, alla stipula di strumenti finanziari flessibili con Cassa Depositi e Prestiti, con Banca Europea degli Investimenti, ovvero con Istituti di credito individuati nei modi di legge **"per un ammontare complessivo non superiore all'autorizzazione di utilizzazione di risorse di cui al comma precedente"**: ciò per far fronte alla necessaria liquidità per l'attivazione delle misure di cui al Titolo I della legge.

### **4. Articolo 5 comma 4:**

Si tratta di una norma programmatica che sembrerebbe prevedere la possibilità di esonerare dal pagamento delle imposte, tasse, oneri e canoni che sono, ai sensi del comma 1 e dell'articolo 6 sospesi, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a seguito di accordi fra lo Stato e la Regione: andrebbe chiarito se si tratta soltanto degli interventi previsti al comma 6.

Anche in questo caso, per la natura stessa della norma, manca una quantificazione. Ove si dovessero verificare le condizioni richieste gli interventi andrebbero autorizzati singolarmente quantificando gli oneri.

### **5. Articolo 5 comma 5:**

Autorizza ad adottare provvedimenti per iniziative sociali e per strumenti di sostegno al reddito a favore di cittadini in difficoltà economico-finanziarie, nonché per i lavoratori delle IIPPAB siciliane le cui attività istituzionali sono interrotte a causa dell'emergenza COVID 19: **manca un'indicazione precisa degli interventi e dunque una quantificazione degli oneri.**

### **6. Articolo 5 comma 6:**

Il comma 6 **prevede una serie di finalità** quali "recuperare i ritardi di apprendimento indotti dalla sospensione delle attività didattiche e formative a causa dell'epidemia da COVID-19" o ancora "garantire i livelli occupazionali dei lavoratori dei comparti dell'istruzione e della formazione professionale" ovvero "favorire l'adozione di strategie finalizzate al potenziamento della scuola digitale" **demandando la individuazione dei concreti interventi alla normativa secondaria di attuazione**, ovvero a un decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'Istruzione e la Formazione Professionale: **manca una precisa quantificazione degli interventi che sono stimati "fino alla concorrenza di 120 milioni di euro".**

### **Art. 6.**

***Sospensione dei versamenti in materia di tasse sulle concessioni governative regionali, tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, tassa automobilistica regionale, canoni concessioni demaniali marittime***

Con l'articolo in esame vengono disposte le sospensioni dei pagamenti dei tributi elencati nell'articolato. Nella rubrica è contenuto un riferimento alla tassa automobilistica regionale che non trova riscontro nel testo della norma e pertanto va espunto.

Non sono chiari i riflessi sul bilancio, in termini di minori entrate riscosse nel corso dell'esercizio finanziario 2020.  
**SI RIPORTANO DI SEGUITO I CAPITOLI DI ENTRATA INTERESSATI DAL PROVVEDIMENTO.**

# DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

16/04/2020
Indietro | Menu Generale | Help | Esci

REGIONE SICILIANA  
**POR**  
Progetto realizzato con i fondi del POR Sicilia 2000-2006

**SIC - Inquiry - Scheda Riepilogo Capitoli Entrata** Assemblea Regionale

Intestazione				
Ente	Anno	Capitolo	Capo	Mese contab.
R	2020	1218	8	3
Num. variazioni	Imp. variazioni	Titolo	Categoria	Rubrica
0	0,00	1	2	3
Natura fondi	Vincolato	Proprie Devolute	Economico	Pluriennale
1	No	P	0	010206
Aggiunto	Esecutivo	Aggregato Economico	UPB	Previsione Iniziale
No	Si	1	6	350.000.000,00
Previsione Attuale				
350.000.000,00				
Descrizione Capitolo				
TASSE AUTOMOBILISTICHE				

DA Variazioni

Competenza	Residui
Num. accertamenti	Residui attivi 1/1
22	0,00
Accertato iniziale	Da riscuotere iniz. 1/1
68.515.355,80	0,00
Variazioni	Variazioni
0,00	8.607,51
Accertato aggiornato	Da riscuotere agg.
68.515.355,80	8.607,51
Riscosso	Riscosso
68.515.355,80	8.607,51
Versato (cont.)	Somma da riscuotere
100.637.614,50	0,00
Rimasto da riscuotere	Da versare iniz.
0,00	0,00
Rimasto da versare	Variazioni
-32.122.258,70	0,00
Quietanze cassiere	Da versare agg.
109.798.404,23	0,00
Versato accertamenti	Da vers. agg.+riscosso
68.515.355,80	8.607,51
	Versato (cont.)
	9.645,61
	Somma da versare
	-1.038,10
	Quietanze cassiere
	9.645,62
	Versato accertamenti
	8.607,51

Totali			
Rimasto da riscuotere compl.	Rimasto da versare compl.	Minore o magg. accert. comp.	Minore o magg. accert. res.
0,00	-32.123.296,80	-281.484.644,20	8.607,51
Risultato complessivo			
-281.476.036,69			
Note			

Quietanze

Indietro

# DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

16/04/2020
Indietro | Menu Generale | Help | Esc

**REGIONE SICILIANA**  
**POR**  
 Progetto realizzato con i fondi del P.O.R. Sicilia 2000-2006

**SIC - Inquiry - Scheda Riepilogo Capitoli Entrata** Assemblea Regional

**Intestazione**

Ente	Anno	Capitolo	Capo	Mese contab.
R	2020	1606	9	3
Num. variazioni	Imp. variazioni	Titolo	Categoria	Rubrica
0	0,00	1	4	3
Natura fondi	Vincolato	Proprie Devolute	Economico	Pluriennale
1	No	P	0	010403
Aggiunto	Esecutivo	Aggregato Economico	UPB	Previsione Iniziale
No	Si	3	3	3.700.000,00
Previsione Attuale				
3.700.000,00				
Descrizione Capitolo				
TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE REGIONALI				

DA Variazioni

Competenza	Residui
Num. accertamenti	Residui attivi 1/1
0	0,00
Accertato iniziale	Da riscuotere iniz. 1/1
0,00	0,00
Variazioni	Variazioni
0,00	0,00
Accertato aggiornato	Da riscuotere agg.
0,00	0,00
Riscosso	Riscosso
0,00	0,00
Versato (cont.)	Somma da riscuotere
2.245.521,92	0,00
Rimasto da riscuotere	Da versare iniz.
0,00	0,00
Rimasto da versare	Variazioni
-2.245.521,92	0,00
Quietanze cassiere	Da versare agg.
2.353.019,08	0,00
Versato accertamenti	Da vers. agg.+riscosso
0,00	0,00
	Versato (cont.)
	27,78
	Somma da versare
	-27,78
	Quietanze cassiere
	27,78
	Versato accertamenti
	0,00

**Totali**

Rimasto da riscuotere compl.	Rimasto da versare compl.	Minore o magg. accert. comp.	Minore o magg. accert. res.
0,00	-2.245.549,70	-3.700.000,00	0,00
Risultato complessivo			
-3.700.000,00			
Note			

Quietanze

Indietro

# DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

16/04/2020 Indietro | Menu Generale | Help | Esci




Progetto realizzato con i fondi del POR Sicilia 2000-2006

**SIC - Inquiry - Scheda Riepilogo Capitoli Entrata** Assemblea Regionale

Intestazione				
Ente	Anno	Capitolo	Capo	Mese contab.
R	2020	7005	16	3
Num. variazioni	Imp. variazioni	Titolo	Categoria	Rubrica
0	0,00	1	4	2
Natura fondi	Vincolato	Proprie Devolute	Economico	Pluriennale
1	Si	P	0	010404
Aggiunto	Esecutivo	Aggregato Economico	UPB	Previsione Iniziale
No	No	3	3	0,00
Previsione Attuale				
0,00				
Descrizione Capitolo				
ADDITIONALE REGIONALE AL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI.				
DA Variazioni				

Competenza		Residui	
Num. accertamenti	0	Residui attivi 1/1	0,00
Accertato iniziale	0,00	Da riscuotere iniz. 1/1	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00
Accertato aggiornato	0,00	Da riscuotere agg.	0,00
Riscosso	0,00	Riscosso	0,00
Versato (cont.)	0,00	Somma da riscuotere	0,00
Rimasto da riscuotere	0,00	Da versare iniz.	0,00
Rimasto da versare	0,00	Variazioni	0,00
Quietanze cassiere	0,00	Da versare agg.	0,00
Versato accertamenti	0,00	Da vers. agg.+riscosso	0,00
		Versato (cont.)	0,00
		Somma da versare	0,00
		Quietanze cassiere	0,00
		Versato accertamenti	0,00
Totali			
Rimasto da riscuotere compl.	Rimasto da versare compl.	Minore o magg. accert. comp.	Minore o magg. accert. res.
0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato complessivo			
0,00			
Note			
l'addizionale è vincolata per il 20% ai comuni 243317			
Quietanze			
Indietro			



# DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

16/04/2020
Indietro | Menu Generale | Help | Esci

**REGIONE SICILIANA**  
**POR**  
 Progetto realizzato con i fondi del POR Sicilia 2000-2006

**SIC - Inquiry - Scheda Riepilogo Capitoli Entrata** Assemblea Regionale

Intestazione

Ente	Anno	Capitolo	Capo	Mese contab.
R	2020	1607	9	3
Num. variazioni	Imp. variazioni	Titolo	Categoria	Rubrica
0	0,00	1	4	3
Natura fondi	Vincolato	Proprie Devolute	Economico	Pluriennale
1	Si	P	0	010404
Aggiunto	Esecutivo	Aggregato Economico	UPB	Previsione Iniziale
No	Si	3	3	13.600.000,00
Previsione Attuale				
13.600.000,00				
Descrizione Capitolo				
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI				

DA Variazioni

Competenza		Residui	
Num. accertamenti	0	Residui attivi 1/1	0,00
Accertato iniziale	0,00	Da riscuotere iniz. 1/1	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00
Accertato aggiornato	0,00	Da riscuotere agg.	0,00
Riscosso	0,00	Riscosso	0,00
Versato (cont.)	2.590.791,40	Somma da riscuotere	0,00
Rimasto da riscuotere	0,00	Da versare iniz.	0,00
Rimasto da versare	-2.590.791,40	Variazioni	0,00
Quietanze cassiere	3.158.198,73	Da versare agg.	0,00
Versato accertamenti	0,00	Da vers. agg.+riscosso	0,00
Dett. accertamenti		Versato (cont.)	280.275,52
		Somma da versare	-280.275,52
		Quietanze cassiere	280.780,41
		Versato accertamenti	0,00

Totali

Rimasto da riscuotere compl.	0,00	Rimasto da versare compl.	-2.871.066,92	Minore o magg. accert. comp.	-13.600.000,00	Minore o magg. accert. res.	0,00
Risultato complessivo	-13.600.000,00						


Note

Quietanze

Indietro

# DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'


16/04/2020 Indietro | Menu Generale | Help | Esci



**REGIONE SICILIANA**

**POR**

Progetto realizzato con i fondi del POR Sicilia 2000-2006



**SIC - Inquiry - Scheda Riepilogo Capitoli Entrata** Assemblea Regionale

Intestazione				
Ente	Anno	Capitolo	Capo	Mese contab.
R	2020	2871	22	3
Num. variazioni	Imp. variazioni	Titolo	Categoria	Rubrica
1	-420.000,00	3	8	2
Natura fondi	Vincolato	Proprie Devolute	Economico	Pluriennale
1	No	P	0	010899
Aggiunto	Esecutivo	Aggregato Economico	UPB	Previsione Iniziale
No	Si	4	3	6.000.000,00
Previsione Attuale				
5.580.000,00				
Descrizione Capitolo				
PROVENTI DA CONCESSIONI ED INDENNIZZI PER UTILIZZAZIONE DI BENI DEMANIALI MARITTIMI				

DA Variazioni

Competenza		Residui	
Num. accertamenti	295	Residui attivi 1/1	0,00
Accertato iniziale	1.105.138,67	Da riscuotere iniz. 1/1	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00
Accertato aggiornato	1.105.138,67	Da riscuotere agg.	0,00
Riscosso	1.094,82	Riscosso	0,00
Versato (cont.)	1.677.494,78	Somma da riscuotere	0,00
Rimasto da riscuotere	1.104.043,85	Da versare iniz.	0,00
Rimasto da versare	-1.676.399,96	Variazioni	0,00
Quietanze cassiere	1.831.341,45	Da versare agg.	0,00
Versato accertamenti	1.094,82	Da vers. agg.+riscosso	0,00
		Versato (cont.)	126.286,26
		Somma da versare	-126.286,26
		Quietanze cassiere	126.286,26
		Versato accertamenti	0,00

Dett. accertamenti

Totali			
Rimasto da riscuotere compl.	Rimasto da versare compl.	Minore o magg. accert. comp.	Minore o magg. accert. res.
1.104.043,85	-1.802.686,22	-4.474.861,33	0,00
Risultato complessivo			
-4.474.861,33			
Note			

Quietanze

Indietro

## DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

16/04/2020
Indietro | Menu Generale | Help | Esci

**REGIONE SICILIANA**

**POR**

Progetto realizzato con i fondi del POR Sicilia 2000-2006

**SIC - Inquiry - Scheda Riepilogo Capitoli Entrata** Assemblea Regionale

Intestazione				
Ente	Anno	Capitolo	Capo	Mese contab.
R	2020	2871	22	3
Num. variazioni	Imp. variazioni	Titolo	Categoria	Rubrica
1	-420.000,00	3	8	2
Natura fondi	Vincolato	Proprie Devolute	Economico	Pluriennale
1	No	P	0	010899
Aggiunto	Esecutivo	Aggregato Economico	UPB	Previsione Iniziale
No	Si	4	3	6.000.000,00
Previsione Attuale				
5.580.000,00				
Descrizione Capitolo				
PROVENTI DA CONCESSIONI ED INDENNIZZI PER UTILIZZAZIONE DI BENI DEMANIALI MARITTIMI				

DA Variazioni

Competenza		Residui	
Num. accertamenti	295	Residui attivi 1/1	0,00
Accertato iniziale	1.105.138,67	Da riscuotere iniz. 1/1	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00
Accertato aggiornato	1.105.138,67	Da riscuotere agg.	0,00
Riscosso	1.094,82	Riscosso	0,00
Versato (cont.)	1.677.494,78	Somma da riscuotere	0,00
Rimasto da riscuotere	1.104.043,85	Da versare iniz.	0,00
Rimasto da versare	-1.676.399,96	Variazioni	0,00
Quietanze cassiere	1.831.341,45	Da versare agg.	0,00
Versato accertamenti	1.094,82	Da vers. agg.+riscosso	0,00
		Versato (cont.)	126.286,26
		Somma da versare	-126.286,26
		Quietanze cassiere	126.286,26
		Versato accertamenti	0,00

Dett. accertamenti

Totali			
Rimasto da riscuotere compl.	Rimasto da versare compl.	Minore o magg. accert. comp.	Minore o magg. accert. res.
1.104.043,85	-1.802.686,22	-4.474.861,33	0,00
Risultato complessivo			
-4.474.861,33			
Note			

Quietanze

Indietro

### Art. 7.

#### *Interventi a favore delle fasce deboli della popolazione*

L'articolo 7 nasce probabilmente dalla unione, non ben armonizzata, di diversi articoli; esso contiene infatti disposizioni per l'introduzione di due diversi interventi per il sostegno finanziario ai nuclei familiari economicamente più deboli della popolazione regionale. Preliminarmente, quindi, si suggerisce la separazione in due articoli diversi.

Il primo intervento, (commi 1, 2 e 3 dell'art. 7), da attuarsi direttamente attraverso il dipartimento regionale famiglia o, più correttamente, attraverso i Comuni, allude alla erogazione "una tantum" (presumibilmente di somme di denaro, non essendo espressamente previsto altro di diverso, come ad esempio la distribuzione di buoni spesa) in favore dei nuclei familiari privi di reddito, per l'acquisto di beni, prodotti e servizi di prima necessità. Per tale intervento si prevede una spesa di 200 milioni di euro a valere sui Fondi Poc 2014/2021.

Tali somme potranno essere destinate a tale nuova finalità secondo le norme generali in materia di riprogrammazioni dei fondi e secondo quanto previsto dal precedente articolo 5 comma 2, con riferimento al quale si rinvia alle note in merito.

Per la prima applicazione le somme sono indicate in 100 milioni di euro da prelevare dagli assi 8, 9 e 10 dei fondi Poc 2014/2020 e asse 2, o. s. 9.1, del FSE 2014/2020. Occorrerebbe tuttavia spiegare meglio i termini temporali e la portata della norma transitoria citata.

Criteri e modalità di riparto dell'erogazione verranno definiti con delibera di Giunta, prevedendo la norma modalità di gestione e rendicontazione di tale misura con la massima flessibilità, secondo le indicazioni nazionali ed europee.

Quanto al secondo intervento, previsto dall'art 7, commi da 4 a 7, si tratta probabilmente di un prestito, a fondo perduto per il 30 %, fino ad un massimo di 5 mila euro, da erogare in un massimo di 36 rate decorrenti dal 31 gennaio 2022. Tale intervento è attuato attraverso Irfis Finsicilia spa, presso il quale è a tal fine istituito un apposito fondo,

## DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

finanziato con 100 milioni di euro prelevati anch'essi dai fondi Poc, con le modalità già esaminate per il precedente intervento e per le quali si rinvia alla nota all'articolo 5. I destinatari di tale intervento sono diversi rispetto a quelli di cui al precedente. Infatti i commi da 1 a 3 si rivolgono solo a chi non percepisce alcun reddito o ammortizzatore sociale, i benefici di cui ai commi da 4 a 7 sono destinati ai residenti in Sicilia che hanno un reddito non superiore ai 15.000 euro anno, dichiarato nel 2018. L'erogazione del prestito prescinde dalla valutazione del merito creditizio e dalla prestazione di garanzie. Per attuare tale misura Irfis può stipulare convenzioni con banche pubbliche o private.

### Art. 8.

#### *Interventi a favore degli operatori economici*

L'articolo disciplina ben 8 diversi interventi finanziari in favore delle imprese per somme complessive fino a 672 milioni di euro. Anche in tal caso si suggerisce di suddividere le disposizioni in tanti articoli quanti sono gli interventi. **Tutti i seguenti interventi, qualora eccedenti il regime "de minimis" sugli aiuti di Stato, devono essere conformi alla Comunicazione della Commissione UE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) e successive modifiche e integrazioni.**

- Il primo intervento (commi 1-4) prevede prestiti fino a 15 mila euro, 30% a fondo perduto, da restituire, senza interessi, in un massimo di 36 rate decorrenti dal 31 gennaio 2022. Il prestito può essere richiesto da operatori economici (individuali o in forma societaria?) domiciliati fiscalmente in Sicilia, che abbiano dichiarato nel 2018 un reddito non superiore a 30 mila euro e un numero di addetti non superiore a 5. Si prescinde dal merito creditizio e da prestazione di garanzie. L'intervento è attuato da Irfis, presso cui è attivato un fondo, di 170 milioni di euro, per le esigenze finanziarie degli operatori economici. Le risorse sono prelevate dai Poc 2014/2020. Di tale fondo 10 milioni sono destinati a imprese editoriali e 10 alla concentrazione e rafforzamento dei Confidi.
- Il secondo intervento (art. 8, comma 5) prevede la istituzione di un fondo di 2 milioni per l'anticipazione bancaria dei trattamenti di integrazione al reddito. Tale misura è collegata al decreto liquidità.
- La terza e la quarta misura (commi 6, 7 e 8) prevedono la istituzione di due fondi: uno, da 100 milioni, presso Crias (in favore delle imprese artigiane) e uno presso Ircac, da 50 milioni, in favore delle società cooperative. Requisiti di reddito sono rispettivamente 30 e 25 mila euro nel 2018, e gli importi sono rispettivamente fino a 15 mila euro (per imprese artigiane) e 50 mila euro (per le società cooperative) da restituire in 36 rate decorrenti 31/1/2022.
- La quinta misura (comma 9), 50 milioni di euro, prevede voucher turistici da acquistare, da parte della Regione, presso operatori turistici e alberghieri e da erogare per finalità promozionale ai turisti una volta cessata l'emergenza sanitaria.
- La sesta misura (comma 10), 20 milioni di euro, è rivolta al settore dell'agricoltura. Prevede il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti già erogati, sia per la liquidità che per il capitale di esercizio. Tale concorso avviene in forma attualizzata in unica soluzione. Finanziata sempre con i fondi Poc.
- La settima misura (comma 11), 10 milioni di euro, è rivolta al settore pesca mediante potenziamento di pari importo del fondo di solidarietà della pesca.
- L'ottava misura (comma 12) non è descritta né nella natura degli interventi (sovvenzioni? Voucher? Contributi a fondo perduto?) né nelle finalità (acquisto dispositivi di protezione? Spese di sanificazione? Acquisto strumenti informatici per potenziare il ricorso al lavoro agile?). La norma in oggetto rinvia la definizione del contenuto alle disposizioni attuative che saranno emanate con successiva delibera di Giunta. Si suggerisce pertanto di precisare meglio il contenuto della misura già nel provvedimento legislativo. E' prevista una spesa massima di 150 milioni di euro utilizzando fondi Poc. Si rinvia in proposito alle note di cui all'articolo 5 ed alla premessa al presente documento.

### Art. 9.

#### *Fondo perequativo degli enti locali*

L'articolo prevede l'istituzione presso il dipartimento delle autonomie locali di un fondo perequativo con una dotazione di 200 milioni di euro, alimentato da risorse extraregionali e del Poc 2014/2020, destinato agli enti locali che registrino minori entrate nell'anno 2020 in conseguenza delle misure adottate per far fronte all'emergenza sanitaria.

**La legittimità della copertura finanziaria di norme regionali mediante risorse extraregionali deve essere valutata, sulla base di quanto affermato nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 62 del 2020, in ragione del rispetto delle procedure per l'attivazione della spesa di risorse di derivazione europea e della compatibilità con le finalità previste dagli strumenti di programmazione.**

**Con riferimento al comma 3 si rileva, inoltre, l'opportunità di individuare almeno i criteri generali di utilizzo del fondo.**

### Art. 10.

#### *Interventi per le società partecipate della Regione siciliana*

## DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

Con riguardo al **comma 1** non sono chiare le finalità della norma, atteso che non sono individuate le potenziali società beneficiarie degli interventi di ricapitalizzazione e l'eventuale nesso tra pandemia da Covid-19 e perdite di esercizio. Si consideri, inoltre che nel bilancio di previsione in discussione è stato previsto un accantonamento al Fondo perdite società partecipate per 27,4 milioni di euro. Di conseguenza non si comprende tale dotazione che, parrebbe in aggiunta, di ulteriori 50 milioni di euro.

**Il comma 2** ha per oggetto un ulteriore sostegno finanziario di importo non superiore a 25 milioni di euro da parte della Regione a Riscossione Sicilia S.p.A. In particolare, l'intervento regionale sarebbe relativo alle quote che ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 112/199 l'Agente della riscossione deve riversare all'Ente Creditore.

La seconda parte del comma 2 contiene una autorizzazione a Riscossione Sicilia Spa con a quale la stessa può posticipare il riversamento delle entrate erariali di spettanza della Regione siciliana. I termini per il riversamento, sono fissati dall'art. 22 del D. Lgs. 112/1999, per cui perplessità desta la previsione per la quale Riscossione Sicilia SpA possa essere autorizzata con norma regionale a modificare tali termini.

Per quanto attiene al comma 3, integra il precedente stanziamento di euro 78.674.786,00 di cui a comma 1 dell'art. 66 della l.r. 9/2015 che, per maggiore chiarezza, si allega integralmente.

“ L.R. 7-5-2015 n. 9, art. 66.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.

*Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 15 maggio 2015, n. 20, S.O. n. 16.*

### **Art. 66.**

*Riscossione Sicilia s.p.a.*

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio regionale di riscossione, il rimborso a carico della Regione delle spese di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 17 del [decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#), maturate dal 2000 al 2010 nonché delle spese di notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7-ter dello stesso articolo 17, spettante a Riscossione Sicilia s.p.a. è riconosciuto nei limiti del credito allo stesso titolo iscritto nell'ultimo bilancio societario approvato quantificato nella misura di euro 78.674.786,00, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riscossione introdotte con i commi da 682 a 689 dell'articolo 1 della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).”

Lo stanziamento è valorizzato nella tabella di cui all'allegato 2 che prevede una corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa per il 2020. Si tratta pertanto di somme bloccate e condizionate all'esito della definizione dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (si veda in proposito l'articolo 22 del disegno di legge).

**Per quanto riguarda il comma 4, avente ad oggetto le modalità di copertura finanziaria rinvenute nel Poc, si rinvia a quanto scritto nella nota relativa all'articolo 5 del presente lavoro.**

### **Art. 11.**

#### ***Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili regionali***

Attraverso la riprogrammazione dei Fondi relativi allo sviluppo ed alla coesione 2014-2020 si autorizza la Regione ad effettuare manutenzioni straordinarie sugli immobili appartenenti al patrimonio e al demanio regionale.

Non si hanno elementi per verificare se detta riprogrammazione sia coerente non le finalità generali dei Fondi da cui si ricavano le risorse.

### **Art. 12.**

#### ***Riduzione di termini***

#### **Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno**

...

### **Art. 13.**

#### ***Trasporto pubblico locale***

Prevede varie tipologie di contributi al settore dei trasporti. Specificatamente, il comma 1 inerisce agli affidamenti dei servizi marittimi integrativi con le isole minori, il comma 2 al contributo di esercizio per il trasporto pubblico su gomma urbano ed extraurbano, il comma 3 al servizio di trasporto pubblico locale su gomma extraurbano, il comma 4 ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, i commi 5 e 6 sono relativi al pagamento dell'IVA sui corrispettivi dovuti alla Società Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, il comma 7 alla continuità territoriale, il comma 8 alle attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza e, infine, il comma 9 concerne taluni servizi di trasporto pubblico locale.

I contributi di cui al presente articolo non sembrano evidenziare contrasti con la normativa nazionale o comunitaria, come dimostra il fatto che gli stessi, nella quasi totalità, sono stati già approvati in precedenti documenti finanziari.

Gli stanziamenti relativi all'esercizio 2020 di cui ai commi da 3 a 9 dell'articolo sono richiamati all'allegato 2 che



## DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

prevede una corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa. Si tratta pertanto di somme bloccate e condizionate all'esito della definizione dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

**Si rinvia in proposito al commento all'articolo 22.**

### Art. 14.

#### ***Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)***

Vengono incrementate le dotazioni del fondo RIS a beneficio di enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti: Teatro di Sicilia Stabile di Catania, Ente Autonomo regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, Ente Autonomo regionale "Teatro Vittorio Emanuele" di Messina, Associazione Teatro Stabile di Palermo, Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, Orestyadi, Ente luglio musicale trapanese e Fondazione "The Brass group", Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Gli stanziamenti sono valorizzati nella tabella di cui all'allegato 2 che prevede una riduzione delle autorizzazioni di spesa di euro 526.038, 89 per il 2020 e dell'intero stanziamento 1.476.074, 98 per il 2021. Tale pertanto è l'importo delle somme bloccate e condizionate all'esito della definizione dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (si veda in proposito l'articolo 22 del disegno di legge).

### Art. 15.

#### ***Interventi in favore del turismo e dello spettacolo***

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19, il comma 1 interviene in materia di Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) aggiungendo dei commi all'articolo che lo istituisce e disciplina.

Con il comma 5bis si prevede la non applicazione di <<termini, criteri e modalità per le richieste ed erogazione dei contributi>> per le richieste ed erogazione dei contributi previsti dal medesimo fondo e dalle leggi regionali 5 dicembre 2007, n. 25 e 10 dicembre 1985, n. 44.

Si suggerisce una riformulazione più chiara della disposizione, specie con riferimento alla non applicazione di "criteri e modalità."

Il comma 5-ter stabilisce che le somme stanziate nel Fondo per dette annualità saranno assegnate a ciascuno prendendo come riferimento le quote percentuali di partecipazione al riparto dell'anno 2019.

Il comma 5 quater stabilisce che le somme del fondo di cui al comma 1 sono erogate fino alla percentuale del novanta per cento dello stanziamento secondo le modalità di cui al precedente comma 7 e per la restante quota del dieci per cento con le modalità che saranno individuate con apposito decreto dell'assessore regionale del turismo, sport e spettacolo, anche per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo."

Il comma 2 istituisce un Fondo per la compensazione delle perdite degli incassi da botteghino per un importo pari a 5.000 migliaia di euro. Tale spesa, relativa al 2020 è valorizzata nella tabella di cui all'allegato 2 e pertanto il suo utilizzo è condizionato all'esito della definizione dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (si veda in proposito l'articolo 22 del disegno di legge).

Il comma 3 prevede la sospensione per il biennio 2020/2021 dei termini per il rimborso dei prestiti a valere sul Fondo RIS (Rotazione per gli interventi straordinari).

Il comma 4 statuisce, con riferimento agli enti indicati, che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, e la titolarità di organi dei predetti enti abbia luogo a titolo onorifico, specificando che la disposizione regionale già vigente che prevedeva la gratuità della partecipazione a tali organi si applica anche agli enti teatrali e agli istituti culturali, musicali etc di cui alla norma proposta.

#### **5. Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno.**

Il comma 6 autorizza un contributo per l'Ente Luglio Musicale Trapanese, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, pari al 75 per cento dello stanziamento del 2018. Il relativo importo, fissato nella tabella di cui all'allegato 2 in euro 150.000 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021 è oggetto di altrettante riduzioni di spesa e pertanto la sua disponibilità è condizionata all'esito della definizione dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (si veda in proposito l'articolo 22 del disegno di legge).

### Art. 16.

#### ***Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. "Resto al sud"***

Si prevedono due diverse misure.

- La prima consiste in un rafforzamento delle agevolazioni previste dal decreto-legge n. 91/2017 cd. "Resto al sud" in favore di nuove imprese create da soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni. La Regione rafforza l'agevolazione mediante l'erogazione di un contributo parametrato (in che percentuale? andrebbe precisato) alle imposte di



## DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

spettanza regionale (addizionale IRPEF, tasse automobilistiche, imposte di registro, ipotecaria e catastale) versate dall'impresa nei primi tre esercizi dalla presentazione dell'istanza. L'onere per l'attuazione di tale intervento, calcolato in 450 mila euro per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, è a carico del bilancio della Regione, che provvede con proprie risorse (missione 14, programma 1). Anche l'onere relativo alle regolazioni contabili delle compensazioni con lo Stato, conseguenti all'attuazione della misura, calcolate in complessivi 5 milioni di euro, è a totale carico della Regione, (missione 14, programma 1). Per tale misura è espressamente richiamata dalla norma in esame la necessità del rispetto del regime degli aiuti in de minimis per l'applicazione degli artt 107 e 108 del TFUE. Si segnala che il riferimento alla normativa UE va corretto e aggiornato, alla luce della Comunicazione della Commissione UE del 20.3.2020, recante il **“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)” e successive modifiche e integrazioni.**

- La seconda misura invece prevede che la Regione conceda essa stessa i contributi previsti dal decreto n. legge 91/2017 (cd. Resto al sud) alle imprese utilmente classificate nella speciale graduatoria regionale ma non ammesse al finanziamento per esaurimento delle risorse statali. Il contributo è quantificato dalla normativa statale, che così stabilisce: *“Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50.000 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro”.*

**Si segnala che anche la norma regionale deve precisare, come analogamente avviene nel decreto-legge citato, che tali aiuti di Stato sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis, ovvero, qualora eccedenti tali limiti, devono essere conformi alla Comunicazione della Commissione UE “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)” e successive modifiche e integrazioni.**

### TITOLO II

Disposizioni in materia di demanio, patrimonio, territorio ed ambiente

#### Art. 17.

##### *Norme per la gestione urbanistica del territorio*

Prevede la sospensione del versamento, fino al termine dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque fino al 31 agosto 2020, del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) su alcune tipologie di interventi, compresi quelli per le opere o gli impianti non destinati alla residenza, per i quali è stata presentata istanza di permesso di costruire. E' altresì prevista la sospensione per gli interventi già aventi il relativo titolo abilitativo e per i quali è stata prevista la rateizzazione del pagamento dei contributi.

Tale norma non sembra essere contraria alla normativa vigente, tuttavia la formulazione del testo dovrebbe essere, soprattutto per quel che concerne i riferimenti normativi, più chiara.

#### Art. 18

##### *Interventi per la valorizzazione delle sugherete regionali*

La norma, che non ha oneri per il bilancio regionale, anzi che mira ad un incremento dell'entrata, incarica il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, di redigere il Programma pluriennale che disciplina l'attività di estrazione del sughero dalle piante di quercia presenti nel demanio regionale, individuando le sugherete demaniali da decortica, la quantità e qualità del prodotto da estrarre, da alienare mediante procedura di evidenza pubblica.

Scopo della disposizione è quindi l'acquisizione di introiti derivanti dalla vendita del sughero, introiti che la norma destina all'Assessorato agricoltura per le sue finalità istituzionali.

Considerato il valore del sughero siciliano (che è tra i più apprezzati per le sue qualità isolanti, specie nel settore vitivinicolo per la produzione di tappi da bottiglia) sarebbe opportuno che il programma individui tempi minimi da rispettare per la demaschiatura (ovvero la prima estrazione della corteccia, solitamente dopo circa 25 anni dalla posa della pianta) e delle successive decorticazioni (solitamente ad intervalli non inferiori ai 9-12 anni) nonché che sia trasmesso alla competente Commissione legislativa dell'Ars ai fini di un coinvolgimento della stessa nelle procedure di cui trattasi.

#### Art.19

##### *Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale*

Prevede un finanziamento per la gestione dei dissalatori regionali. Tale norma non sembra essere contraria alla normativa vigente (ndr dobbiamo verificare la dicitura "beni di consumo se presente nelle altre finanziarie).

### TITOLO III

## Abrogazione e modifiche di norme

**Art. 20.*****Abrogazione e modifiche di norme***

L'articolo 20 reca modifiche ed abrogazioni a norme vigenti. Alcuni commi sono stati stralciati dalla Presidenza in quanto le disposizioni ivi contenute hanno natura ordinamentale od organizzativa e sono estranee al contenuto tipico della legge di stabilità ai sensi del punto 7, allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011.

Di seguito una breve descrizione delle norme con sintetici commenti.

**1. Il comma 1** autorizza, per dieci anni a partire dal 2010, la spesa annua di 1.237 migliaia di euro, ai fini del finanziamento della gestione del dissalatore di Vulcano. Si prevede, inoltre, che il relativo affidamento sia realizzato ai sensi della normativa vigente.

**2. Il comma 2** prevede fino al 2021 l'attribuzione ai Comuni di una quota percentuale, fissata nel 100 per cento, delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo in forza dell'attività di accertamento fiscale e di contrasto all'evasione fiscale con riferimento ad alcuni tributi erariali, nella misura e con le modalità indicati nell'art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122. Ciò in armonia col disposto dell'articolo 34 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 che ha esteso agli anni 2020 e 2021, l'efficacia temporale dell'art. 1 comma 12- bis del D.L. n. 138 del 2011 che prevede il riconoscimento della quota pari al 100% del riscosso a seguito dell'attività di accertamento svolta dai Comuni. Lo scopo è quello di consentire una ancor più efficace partecipazione dei comuni alla lotta all'evasione al fine di incrementare le entrate erariali.

**3. Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno.**

**4. Il comma 4** dispone l'abrogazione degli articoli da 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, concernenti la concessione di un'indennità ai proprietari di capi bovini abbattuti e/o distrutti perché affetti da tubercolosi, brucellosi e da altre malattie infettive. Ciò in conformità con le previsioni della normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto della normativa statale che ha introdotto, per analoghe fattispecie, un indennizzo escludendo ogni altra forma di indennità. Nella relazione si precisa che l'abrogazione si è resa necessaria sia per la mancanza della dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea che per porre fine al copioso contenzioso aperto dagli allevatori nei confronti delle Ausl o delle Amministrazioni anche regionali, in virtù della vigenza della legge in questione.

**5. Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno.**

**6. Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno.**

**7. Il comma 7** consente che le risorse dell'edilizia sovvenzionata (ex GESCAL) giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, siano programmate per la loro utilizzazione anche per il completamento degli alloggi destinati per le forze dell'ordine impegnate in Sicilia nella lotta contro la delinquenza mafiosa.

**8. Al comma 8** si prevede l'abrogazione della norma che stanziava la spesa di 300 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 onde consentire la realizzazione della tappa siciliana dell'*European golf tour*.

**9. Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno.**

**10. Il comma 10** prevede che prezzo di vendita dei beni sdeamianizzati ed acquisiti al patrimonio disponibile della Regione sia quello di mercato onde evitare situazioni di incertezza interpretativa nonché un eccessivo abbattimento del valore del prezzo di vendita del bene secondo i criteri di calcolo previsti dalla normativa vigente.

**11. Il comma 11** dispone l'abrogazione di una norma che, secondo la relazione, ha determinato dubbi interpretativi riguardanti la durata temporale dell'applicazione a favore dell'Associazione allevatori di alcune tipologie di aiuti.

**12. Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno.**

**13. Il comma 13** modifica l'articolo 35 della legge regionale n. 9 del 2013 in materia di ufficio per il coordinamento dei sistemi informativi, prevedendo:

- alla lettera a) il divieto di utilizzare nei singoli dipartimenti le risorse destinate ad attività informatiche;
- alla lettera b) il trasferimento d'ufficio al coordinamento dei sistemi informativi del personale che svolge compiti informatici nelle singole strutture intermedie dei dipartimenti. Si osserva che la previsione di un trasferimento in assenza di una previa valutazione del fabbisogno nell'ufficio di destinazione appare dubbia sotto il profilo della compatibilità con i principi di buon andamento della p.a. e con le norme in materia di pubblico impiego;
- alla lettera c) il comando del personale degli enti regionali anche presso l'autorità regionale per l'innovazione tecnologica.

**14. Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno.**

**15. Il comma 15** estende la finalità della riserva di un milione di euro sul fondo enti locali già prevista per l'anno 2020 in favore del comune di Comiso per l'attività di cargo dell'aeroporto, includendo il sostegno dell'attività aeroportuale.

La norma sembra conforme alla normativa vigente soprattutto perché ripropone quanto previsto da una norma del 2018, successivamente riproposta nel 2019.

**16. Il comma 16** interviene con riferimento alle somme trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi della legge n. 499 del 1999 recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale". La norma mira alla riprogrammazione delle relative somme ed all'utilizzazione delle economie derivanti dalla conclusione delle attività, anche in ossequio alle recenti innovazioni introdotte dal d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 158, che prevedono il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti di programmazione comportanti spesa.

**17. Il comma 17** reca una modifica dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 febbraio 2007 n. 2 al fine di consentire

## DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

che il fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi si applichi anche "per l'acquisizione di servizi necessari per garantire la sussistenza delle condizioni di igiene e salubrità".

**18. Stralciato dalla Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 73 ter del Regolamento interno.**

### TITOLO IV Disposizioni finali

#### Art. 21.

##### *Fondi speciali e tabelle*

L'articolo rinvia alla tabella A relativo agli importi da iscrivere nei fondi speciali **relativi al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.**

Il secondo comma regge invece **la tabella G relativa a stanziamenti autorizzati in base a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.**

#### Art. 22.

##### *Riduzioni autorizzazioni di spesa*

Si tratta di un articolo assai importante per la comprensione degli effetti e dei contenuti della manovra adottata con la legge di stabilità. La norma **prevede l'accantonamento di alcune risorse (reperite attraverso riduzioni di autorizzazioni di spesa) ed il ripristino totale o parziale delle suddette risorse "congelate" (Allegato 2) subordinato al perfezionarsi dell'accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.**

Si ricorda che, a causa della strutturale rigidità del bilancio, il legislatore regionale ha fatto di frequente ricorso, specie nella scorsa legislatura, a meccanismi di autorizzazione di spesa i cui effetti sono stati 'sterilizzati' con corrispondenti riduzioni previste nel cosiddetto Allegato 2 alla legge di stabilità. Si veda, da ultimo, l'articolo 10, comma 1 della legge regionale 1/2019.

Tale sistema è stato sperimentato fino ad oggi senza contestazioni né rilievi da parte del Governo dello Stato.

A tal proposito si richiama, tuttavia, una fattispecie di recente affrontata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 62/2020. La decisione dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 4 e 5 dell'articolo 31 della legge regionale 8/2018, nei quali si prevedeva un meccanismo di **iscrizione in bilancio di somme ed un corrispondente accantonamento** in apposito fondo nelle more della realizzazione di determinati presupposti giuridici.

La norma, in particolare, autorizzava il Ragioniere generale ad iscrivere in bilancio, fra le entrate, la somma derivante dalla retrocessione delle accise sui prodotti petroliferi (da destinare a spesa sanitaria), prevedendo nel contempo l'**accantonamento** in apposito fondo del corrispondente importo, nelle more della definizione dell'intesa con lo Stato per il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico della Regione.

La Corte costituzionale, soffermandosi su tale meccanismo, puntualizza la necessità, per una sana e corretta gestione finanziaria presidiata dall'articolo 81 della Costituzione, del rispetto **delle regole di contabilità**, precisando che non si possono iscrivere in bilancio **risorse la cui esistenza, dimensione e finalizzazione non siano avvalorate per legge.**

Di tale orientamento occorre tener conto, sotto il profilo della praticabilità del meccanismo adottato nell'articolo 22 in esame, nel quale si prevede l'accantonamento in apposito fondo di risorse derivanti da riduzioni di autorizzazioni di spesa, il cui ripristino è condizionato ad un presupposto futuro ed incerto ovvero le maggiori risorse che deriverebbero dall'accordo con lo Stato per un minor concorso da parte della Regione al raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica.

**Si fa peraltro presente che dalla definizione del suddetto accordo dipende lo sblocco sia delle somme "congelate" riportate nell'allegato 2, che, per l'anno 2020, ammontano complessivamente ad euro 199.302.680,64, che delle somme di:**

- euro 130.286.639,72 (articolo 1, comma 13 del ddl finanziaria in oggetto) relative al Fondo autonomie locali

- euro 23.524.388,83, per il medesimo esercizio 2020, relative al servizio di Trasporto pubblico locale (articolo 13, comma 9 del ddl finanziaria in oggetto).

#### Art. 23

##### *Rifinanziamento autorizzazioni di spesa*

Attraverso la riprogrammazione dei Fondi relativi allo sviluppo ed alla coesione 2014-2020 si autorizza la Regione ad effettuare manutenzioni straordinarie sugli immobili appartenenti al patrimonio e al demanio regionale.

Non si hanno elementi per verificare se detta riprogrammazione sia coerente non le finalità generali dei Fondi da cui si ricavano le risorse.

#### Art. 24.

##### *Risultato di amministrazione 2019*

## DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

L'articolo in esame pare essere necessitato da alcune osservazioni mosse dalla Ragioneria Generale dello Stato. Al fine di meglio comprenderne la ratio sarebbe utile acquisire dal Governo della Regione copia della nota statale con la quale viene sollecitata l'adozione della norma.

Si ritiene possa essere utile riportare di seguito i modelli riportati nella Nota integrativa di cui all'Allegato 2 alla l.r. n. 30 del 2019 alla voce "Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018" con quelli sostituiti.

### **Art. 25.**

#### ***Effetti della manovra e copertura finanziaria***

La manovra finanziaria contenuta nella legge di stabilità 2020 è caratterizzata dal reperimento delle risorse necessarie attraverso 1) la riduzione di spesa contenuta nell'art. 22, il cui eventuale ripristino è condizionato dal raggiungimento con lo Stato dell'Accordo in materia di minore concorso alla finanza pubblica per complessivi 199,3 milioni di euro ; 2) minori autorizzazioni di spesa, anch'esse concorrenti per altrettanti 199,3 milioni di euro; 3) abrogazioni di norme per 300 mila euro.

Tali maggiori risorse, per complessivi 398,9 milioni di euro, trovano il loro impiego principale nella quantificazione degli oneri di cui alla tabella G per 52,1 milioni di euro, nel rifinanziamento delle leggi di spesa che comportano maggiori oneri per 68,6 milioni di euro, in materia socio assistenziale per 42,2 milioni di euro e, infine nei servizi di TPL a cui vengono destinati Poco più di 21 milioni di euro.

Va rilevato che dal lato degli impieghi troviamo anche accantonamenti per 199,3 milioni di euro, la cui effettiva disponibilità è legata alla chiusura dell'Accordo finanziario con lo Stato in materia di concorso alla finanza pubblica. Giova comunque ricordare che la eventuale liberazione delle predette somme è già impegnata per il ripristino delle riduzioni di spesa di cui all'Allegato 2 che si riporta in appresso.

**DOCUMENTAZIONE TABELLE ED ALLEGATI**

LR 28 dicembre 2019, n. 29, Allegato 26, Tabella - Modalità copertura disavanzo

LR 28 dicembre 2019, n. 30, Allegato 2 - Nota integrativa all'Assestamento di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021

DDI 733, Quadro riepilogativo della manovra (Prospetto allegato)

DDI 733, Tabella G

DDI 733, Allegato 2

Tabella contenuta nell'allegato 26, l.r. 29 del 2019

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO ESERCIZIO (1) 2018 (A)	COPERTURA DEL DISAVANZO 2018			
		Esercizio (1) 2019 (B)	Esercizio 2020 (C)	Esercizio 2021 (D)	Esercizi successivi (E)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera N.229 DEL 14/09/2015 (*)	297.832.626,50	18.614.539,16	18.614.539,16	18.614.539,16	241.989.009,03
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	1.234.756.911,09	119.313.773,07	59.656.773,07	59.656.773,07	996.129.591,88
Disavanzo derivante dal Fondo perenti al 31/12/2014					
Disavanzo da costituzione del Fondo anticipazioni di liquidità ex DI 35/2013 (solo per le Regioni)	2.438.596.301,10	77.834.709,62	78.706.504,40	79.588.195,90	2.202.466.891,18
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo Enti locali)	0,00				
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2015 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera	0,00				
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2016 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 ( comma 874) da ripianare in 30 anni Delibera 30/2019	1.597.079.979,59	53.235.999,32	53.235.999,32	53.235.999,32	1.437.371.981,63
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare in 3 anni compreso il 2018 Delibera 30	382.064.927,68	127.354.975,89	127.354.975,89	127.354.975,89	
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente	1.363.067.328,01	223.967.862,66	578.720.153,86	560.379.311,49	-
<b>totale</b>	<b>7.313.398.073,97</b>	<b>620.321.859,72</b>	<b>916.288.945,70</b>	<b>898.829.794,83</b>	<b>4.877.957.473,73</b>



**Nota integrativa all'Assestamento al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021****Adeguamento residui presunti**

Come previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in particolare dall'articolo 3, comma 4, è stata adottata dalla Giunta regionale la deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e delle conseguenti variazioni al bilancio 2019-2021 n. 195 del 15 maggio 2019, successivamente modificata con la n. 279 dell'8 agosto 2019, con la quale sono stati adeguati i residui attivi e passivi presunti a quelli risultanti alla chiusura dell'esercizio 2018 e sono state apportate al bilancio di previsione approvato con la L.R. 22 febbraio 2019, n. 2 le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati alla reimputazione dei residui.

Il Rendiconto generale per l'esercizio 2018 fornisce dimostrazione dei risultati della gestione 2018. Nel provvedimento di assestamento, con l'Allegato 1, si prende atto delle differenze tra i dati presunti rispetto ai dati definitivi riportati nel rendiconto. I residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2019 in euro 9.037.949.109,13 sono stati rideterminati in euro 4.481.714.484,82 con una diminuzione di euro 4.556.234.624,31; i residui passivi, previsti nel bilancio di previsione 2019 in euro 7.531.211.557,11 sono stati rideterminati in euro 3.524.549.763,77 con una diminuzione di euro 4.006.661.793,34.

**Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018**

Con decisione n. 6/2019/SS.RR./PARI la Corte dei Conti per la Regione siciliana in Sezioni riunite ha pronunciato il giudizio di regolarità parziale sul Rendiconto per l'esercizio 2018, anche sulla base della Relazione nella parte relativa al "Conto del Bilancio e sul Risultato di Amministrazione inerenti al Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018" nella quale è stata rilevata *"l'inesatta compilazione dei prospetti relativi alla composizione e alla modalità di copertura del disavanzo di cui al D.M. 4 agosto 2016 riportati a pag. 59 e 60 della Relazione al Rendiconto 2018."*

La Corte dei Conti ha concluso che nel Bilancio di previsione 2019/2021 dovranno trovare copertura finanziaria le seguenti quote del disavanzo:

- Euro 1.103.965.100,71, interamente nell'esercizio 2019 (artA2, comma 12, primo periodo);
- Euro 1.026.628.749,46, negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale (artA2, comma 12, terzo periodo).

L'istruttoria predisposta dalla Corte dei Conti presuppone la compilazione dei predetti modelli di cui al DM 4 agosto 2016, secondo una metodologia differente rispetto a quella utilizzata dall'Amministrazione regionale nei prospetti di cui alla Relazione al Rendiconto 2018 e, più in generale, anche nel Rendiconto 2017.

Nella Relazione della Corte dei Conti, infatti, sono riportati i prospetti rielaborati della Composizione del Disavanzo a partire dagli anni 2015, basandosi sulla *"regola della traslazione della quota non ripianata all'esercizio successivo"* che sarebbe *"implicita nell'ordinamento contabile"* (Sentenza n. 1/2019/EL delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei Conti pag. 23).

Conseguentemente si riformulano, i prospetti di cui al D.M. 4 agosto 2016, contenuti nelle pagine 59 e 60 dell'allegato 26 "Relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2018" al Rendiconto

generale della Regione per l'esercizio 2018, che sarà approvato con il DDL esitato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 475 del 17 dicembre 2019. La prima parte "composizione del disavanzo" è conforme al prospetto riportato nella Relazione del Magistrato contabile, la seconda parte, che mira ad analizzare le modalità di "copertura del disavanzo", pur non compresa nella Relazione del Giudice contabile è stata compilata secondo le indicazioni della Corte.

I precedenti prospetti contenuti nelle pagine 59 e 60 dell'allegato 26 "Relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2018" al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2018 risultano, altresì, approvati dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 282 dell'8 agosto 2019 avente ad oggetto il piano di rientro del Disavanzo.

I seguenti prospetti nella nuova formulazione saranno oggetto di apposita Deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2018				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE In 31/12/2017 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2018 (b) M	DISAVANZO RIPIANATO NEWESERCIZIO (4) = (a) - (b) M	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO W)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2018 (e) = (d) - (4) m
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni e le Province autonome)	-	-	-		
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera N.229 DEL 14/09/2015(1)	1.338.315.181,92	1.338.315.181,92		172.384.683,44	172.384.683,44
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	4.761.245.284,17	4.761.245.284,17		164.180.871,87	164.180.871,87
Disavanzo derivante dal Fondo perenti al 31/12/2014					
Disavanzo da costituzione del Fondo anticipazioni di liquidità ex DI 35/2013 (solo per le Regioni)	-	-			
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo Enti locali)		-			
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2015 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera					
Disavanzo derivante dalla mancata copertura della quota dell'esercizio 2016 relativa al Riaccertamento straordinario dei residui			-	243.615.131,68	243.615.131,68
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2016 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera			-		
Disavanzo derivante dalla mancata copertura della quota dell'esercizio 2017 relativa al Riaccertamento straordinario dei residui	-			336.565.555,31	336.565.555,31
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera	187.218.858,42	187.218.858,42		187.218.858,42	187.218.858,42
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera		1.026.618.749,46			-
Totale	6.286.779.324,51	7.313.398073,97		1.103.965.100,71	1.103.965.100,71

<b>EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2020 – 2022</b>			
<b>(importi in euro)</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>A - RISORSE</b>			
<b>A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI</b>			
<b>ARTICOLATO:</b>			
<b>TOTALE A1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A2. MINORI SPESE FINALI</b>			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	188.099.310,02	0,00
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	0,00	0,00
Tab. D - Riduzione autorizzazioni di spesa	0,00	0,00	0,00
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (minori spese)	0,00	0,00	0,00
Tab. F - Abrogazione leggi di spesa	0,00	0,00	0,00
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	0,00	0,00	0,00
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	0,00	0,00	0,00
<b>ARTICOLATO:</b>			
<b>Art. 20, c. 8 - Abrogazione e modifiche di norme</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Art. 22 Riduzioni autorizzazioni di spesa – Minore Concorso Finanza Pubblica</b>	<b>199.302.680,64</b>	<b>133.535.209,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Art. 22 Riduzioni autorizzazioni di spesa – Minori autorizzazioni di spesa Allegato 2</b>	<b>199.302.680,64</b>	<b>133.535.209,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Utilizzo fondo accantonamento – cap. 215733</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.636.825,87</b>
<b>TOTALE A2</b>	<b>398.905.361,28</b>	<b>455.469.728,20</b>	<b>824.636.825,87</b>
<b>TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)</b>	<b>398.905.361,28</b>	<b>455.469.728,20</b>	<b>824.636.825,87</b>
<b>B - ONERI</b>			
<b>B1. MINORI ENTRATE FINALI</b>			
<b>ARTICOLATO:</b>			
<b>TOTALE B1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B2. MAGGIORI SPESE FINALI</b>			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	0,00	504.293.420,63
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	0,00	0,00
Tab. C - Rifinanziamento leggi di spesa	0,00	0,00	0,00
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (maggiori oneri)	0,00	0,00	0,00

Prospetto allegato  
(Articolo 25, legge finanziaria 2020)

<b>EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2020 – 2022</b>			
<b>(importi in euro)</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	52.134.093,95	86.400.000,00	86.400.000,00
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	0,00	0,00	0,00
Tab. L - Nuovi limiti di impegno	0,00	0,00	0,00
<b>ARTICOLATO:</b>			
Art. 23, commi 1 e 2 - Rifinanziamento leggi di spesa–Disposizioni finanziarie – Allegato 1 – Parte A e Parte B	68.684.060,10	134.493.852,13	134.493.852,13
Art. 1, c. 13 – Disposizioni in materia di enti locali, stabilizzazione e ricontrattualizzazione rapporti di lavoro a tempo determinato	373.000,00	290.000,00	0,00
Art. 2 - Provvedimenti in materia socio assistenziale	42.226.053,00	0,00	0,00
Art. 3, c. 5 - Iniziative in favore dello sport	75.000,00	75.000,00	0,00
Art. 4, c. 1 - Disposizioni in materia sociale - PIP	474.000,00	474.000,00	0,00
Art. 4, c. 2 - Disposizioni in materia sociale – LSU	600.000,00	600.000,00	0,00
Art. 10, c. 3 - Autorizzazione di spesa per le finalit di cui all'art. 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9	5.255.277,48	0,00	0,00
Art. 13, c. 3 - Trasporto pubblico locale	0,00	78.600.000,00	78.600.000,00
Art. 13, c. 4 - Trasporto pubblico locale	491.846,36	0,00	0,00
Art. 13, c. 5 - Trasporto pubblico locale	2.933.310,86	11.153.592,00	11.153.592,00
Art. 13, c. 6 - Trasporto pubblico locale	9.500.000,00	0,00	0,00
Art. 13, c. 7 - Trasporto pubblico locale	4.330.000,00	5.772.000,00	5.772.000,00
Art. 13, c. 9 - Trasporto pubblico locale	5.000.000,00	0,00	0,00
Art. 14 - Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari R.I.S.)	526.038,89	1.476.074,98	1.473.961,11
Art. 15, c. 2 – Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo	5.000.000,00	0,00	0,00
Art. 15, c. 6 – Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo	150.000,00	150.000,00	0,00
Art. 16, c.3 -Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni "Resto al sud"	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Art. 16, c.4 -Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni "Resto al sud"	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Art. 19, c. 1 - Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale	50.000,00	0,00	0,00
Art. 19, c. 1 - Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale	350.000,00	0,00	0,00
<b>Art. 22 Riduzioni autorizzazioni di spesa – FONDO ACCANTONAMENTO</b>	199.302.680,64	133.535.209,09	0,00
<b>TOTALE B2</b>	398.905.361,28	455.469.728,20	824.636.825,87
<b>TOTALE MAGGIORI ONERI (B)</b>	398.905.361,28	455.469.728,20	824.636.825,87
<b>SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B)</b>	0,00	0,00	0,00

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI  
QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione Programma	CAPITOLO	2020	2021	2022
<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO</b>					
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 4 - 5 - 9 - 10- "Trasferimenti per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di informazione, istituzione rete di relazione, borse di studio e moduli formativi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere".	12-4	183364 182531	35.375,06	0,00	0,00
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 7 - 8 - "Trasferimenti per il finanziamento dei centri anti violenza e delle case di accoglienza."	12-4	183365 183786	2.114.624,84	0,00	0,00
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 21"Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"	12-2	312541	11.791,69	0,00	0,00
<b>INFRASTRUTTURE E MOBILITA'</b>					
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art.32, "Trasporto anziani" - L.F. 0/2020 art. 13, c. 2-3	10-2	478105	589.584,45	0,00	0,00
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 "Trasporto pubblico locale"	10-2	476521	99.847.611,17	86.400.000,0 0	86.400.000,00
<b>AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA</b>					
Legge regionale 26 marzo 2002, N. 2, art. 118; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44 "Vigilanza venatoria"	16-2	143311	235.833,78	0,00	0,00
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare"	16-2	348102	18.424,51	0,00	0,00
<b>SALUTE</b>					
Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, articolo 27; Legge finanziaria 11/2010 art. 95 - "Farmacie rurali"	13-7	413315	212.250,40	0,00	0,00
<b>TERRITORIO ED AMBIENTE</b>					
Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10, "Funzionamento uffici demanio marittimo"	9-1	442539	154.245,14	0,00	0,00
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO</b>					
Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 - LF 0/2020 art 4, c. 3 "Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento"	15-1	712402 713303	8.227.617,24	9.400.000,00	0,00
<b>TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE CORRENTI</b>			<b>103.219.741,04</b>	<b>86.400.000,00</b>	<b>86.400.000,00</b>
<b>TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>8.227.617,24</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI</b>			<b>111.447.358,28</b>	<b>95.800.000,00</b>	<b>86.400.000,00</b>
<b>TOTALE DDL BILANCIO - SPESE CORRENTI</b>			<b>52.385.647,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DDL BILANCIO - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>6.927.617,24</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DDL BILANCIO</b>			<b>59.313.264,33</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MAGGIORI ONERI - SPESE CORRENTI</b>			<b>50.834.093,95</b>	<b>86.400.000,00</b>	<b>86.400.000,00</b>
<b>MAGGIORI ONERI - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)</b>			<b>52.134.093,95</b>	<b>86.400.000,00</b>	<b>86.400.000,00</b>

**Allegato 2 - Art. 22 L.F. 0/2020**

DESCRIZIONE	Colonna A		Colonna B	
	Autorizzazioni di spesa		Riduzione autorizzazioni di spesa	
	2020	2021	2020	2021
Art. 21, c. 2 - Tab. G. - Quantificazione oneri leggi precedenti - capitolo <b>183786</b>	2.091.041,46	0,00	2.091.041,46	0,00
Art. 21, c. 2 - Tab. G. - Quantificazione oneri leggi precedenti - capitolo <b>476521</b>	48.743.052,49	86.400.000,00	48.743.052,49	0,00
Art. 21, c. 2 - Tab. G. - Quantificazione oneri leggi precedenti - capitolo <b>712402</b>	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
<b>Allegato 1 Parte A e Parte B</b>	68.684.060,00	134.493.852,13	68.684.060,00	67.246.926,06
Art. 1, c. 12 - Disposizioni in materia di enti locali, stabilizzazione e ricontrattualizzazione rapporti di lavoro a tempo determinato	373.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Art. 2 - Provvedimenti in materia socio assistenziale	42.226.052,00	0,00	42.226.052,00	0,00
Art. 3, c. 5 - Iniziative in favore dello sport	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Art. 4, c. 1 - Disposizioni in materia sociale - PIP	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
Art. 4, c. 1 - Disposizioni in materia sociale - LSU	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Art. 10, c. 3 - Autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'art. 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9	5.255.277,48	0,00	5.255.277,48	0,00
Art. 13, c. 3 - Trasporto pubblico locale	0,00	78.600.000,00	0,00	63.513.208,05
Art. 13, c. 4 - Trasporto pubblico locale	491.846,36	0,00	491.846,36	0,00
Art. 13, c. 5 - Trasporto pubblico locale	2.933.310,86	11.153.592,00	2.933.310,86	0,00
Art. 13, c. 6 - Trasporto pubblico locale	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00
Art. 13, c. 7 - Trasporto pubblico locale	4.330.000,00	5.772.000,00	4.330.000,00	0,00
Art. 13, c. 8 - Trasporto pubblico locale	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Art. 14 - Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)	526.038,89	1.476.074,98	526.038,89	1.476.074,98
Art. 15, c. 2 - Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Art. 15, c. 6 - Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Art. 16, c. 3 - Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni "Resto al Sud"	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Art. 16, c. 4 - Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni "Resto al Sud"	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Art. 19, c. 1 - Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Art. 19, c. 1 - Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
CAPITOLO 615609 - SPESE PER LA RICAPITALIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLA REGIONE SICILIANA.	10.000.000,00	1.500.000,00	1.523.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>209.602.679,54</b>	<b>323.434.519,11</b>	<b>199.302.679,54</b>	<b>133.535.209,09</b>



**RIEPILOGO SOMME STANZIATE IN FINANZIARIA**

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO			BLOCCO STANZIAMENTO - ALL. 2			FONTE COPERTURA
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Art. 1 - Disposizioni in materia di enti locali - COMMA 1	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RISERVA FONDO AUT. LOCALI
Art. 1 - Disposizioni in materia di enti locali - COMMA 2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RISERVA FONDO AUT. LOCALI
Art. 1 - Disposizioni in materia di enti locali - COMMA 11	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RISERVA FONDO AUT. LOCALI
Art. 1 - Disposizioni in materia di enti locali - COMMA 12	373.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 1 - Disposizioni in materia di enti locali - COMMA 13	130.286.639,72	0,00	0,00	130.286.639,72	0,00	0,00	art. 1 ddl n. 732 (accordo concorso finanza pubblica)
Art. 2 - Provvedimenti in materia socio assistenziale - COMMA 1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Fondo nazionale non autosufficienze
Art. 2 - Provvedimenti in materia socio assistenziale - COMMA 2	42.226.052,00	0,00	0,00	42.226.052,00	0,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 3 - Iniziative in favore dello sport	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 4 - Disposizioni in materia sociale - COMMA 1 - PIP	474.000,00	474.000,00	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 4 - Disposizioni in materia sociale - COMMA 2 -LSU	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 4 - Disposizioni in materia sociale - COMMA 3 -CANTIERI DI SERVIZIO - VEDI TABELLA "G" ART. 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fondi regionali - manovra

## Riepilogo somme stanziare in finanziaria

Art. 5 - Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POC 2014-2020
Art. 6 - Sospensione dei versamenti in materia di tasse sulle concessioni governative regionali, tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, tassa automobilistica regionale, canoni concessioni demaniali marittime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 7 - Interventi a favore delle fasce deboli della popolazione - COMMA 1	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POC 2014-2020
Art. 8 - Interventi a favore degli operatori economici - COMMA 1 - operatori economici	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POC 2014-2020
Art. 8 - Interventi a favore degli operatori economici - COMMA 5 - ammortizzatori sociali	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POC 2014-2020
Art. 8 - Interventi a favore degli operatori economici - COMMA 6 - artigiani	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POC 2014-2020
Art. 8 - Interventi a favore degli operatori economici - COMMA 9 - turismo	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POC 2014-2020
Art. 8 - Interventi a favore degli operatori economici - COMMI 10-15 - contrib. Interessi su prestiti imprese	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POC 2014-2020
Art. 8 - Interventi a favore degli operatori economici - COMMA 16 - pesca	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POC 2014-2020
Art. 8 - Interventi a favore degli operatori economici - COMMA 17 - ulteriori sovvenzioni e contributi	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POC 2014-2020
Art. 9 - Fondo perequativo degli enti locali	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POC 2014-2020

## Riepilogo somme stanziare in finanziaria

Art. 10 - Interventi per le società partecipate dalla Regione siciliana - COMMA 1	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POC 2014-2020
Art. 10 - Interventi per le società partecipate dalla Regione siciliana - COMMA 2	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POC 2014-2020
Art. 10 - Interventi per le società partecipate dalla Regione siciliana - COMMA 3	5.255.277,48	0,00	0,00	5.255.277,48	0,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 11 - Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili regionali	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FSC 2014-2020
Art. 12 - Riduzione di termini <b>STRALCIATO</b>							
Art. 13 - Trasporto pubblico locale - COMMA 1 - <b>VEDI ALLEGATO 1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 13 - Trasporto pubblico locale - COMMA 2 - <b>VEDI TABELLA "G" ART. 21</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 13 - Trasporto pubblico locale - COMMA 3 - TPL EXTRAURBANO - <b>VEDI TABELLA "G" ART. 21</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 13 - Trasporto pubblico locale - COMMA 3 - TPL ENTI LOCALI	0,00	78.600.000,00	78.600.000,00	0,00	63.513.208,05	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 13 - Trasporto pubblico locale - COMMA 4	491.846,36	0,00	0,00	491.846,36	0,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 13 - Trasporto pubblico locale - COMMA 5	2.933.310,86	11.153.592,00	11.153.592,00	2.933.310,86	0,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 13 - Trasporto pubblico locale - COMMA 6	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 13 - Trasporto pubblico locale - COMMA 7	4.330.000,00	5.772.000,00	5.772.000,00	4.330.000,00	0,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 13 - Trasporto pubblico locale - COMMA 8	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	fondi regionali - manovra

## Riepilogo somme stanziare in finanziaria

Art. 13 - Trasporto pubblico locale - COMMA 9	23.524.388,83	0,00	0,00	23.524.388,83	0,00	0,00	art. 1 ddl n. 732 (accordo concorso finanzia pubblica)
Art. 14 - Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)	526.038,89	1.476.074,98	1.473.961,11	526.038,89	1.476.074,98	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 15 - Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo - COMMA 2	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 15 - Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo - COMMA 6	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 16 - Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni "Resto al Sud" - COMMA 3	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 16 - Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni "Resto al Sud" - COMMA 4	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 17 - Norme per la gestione urbanistica del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 18 - Interventi per la valorizzazione delle sugherete demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 19 - Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 20 - Abrogazione e modifiche di norme - COMMA 8	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 21 - Tab. G. - Quantificazione oneri leggi	2.091.041,46	0,00	0,00	2.091.041,46	0,00		fondi regionali - manovra

## Riepilogo somme stanziare in finanziaria

precedenti - COMMA 2 - capitolo <b>183786</b>							
Art. 21 - Tab. G. - Quantificazione oneri leggi precedenti - COMMA 2 - capitolo <b>476521</b>	48.743.052,49	86.400.000,00	86.400.000,00	48.743.052,49	0,00		fondi regionali - manovra
Art. 21, c. 2 - Tab. G. - Quantificazione oneri leggi precedenti - capitolo <b>712402</b>	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00		fondi regionali - manovra
Art. 22 Riduzioni autorizzazioni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 23 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa <b>Allegato 1 Parte A e Parte B</b>	68.684.060,00	134.493.852,13	134.493.852,13	68.684.060,00	67.246.926,06	0,00	fondi regionali - manovra
Art. 24 - Risultato di amministrazione 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 25 - Effetti della manovra e copertura finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLO 615609 - SPESE PER LA RICAPITALIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLA REGIONE SICILIANA.	10.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.523.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>1.626.183.708,09</b>	<b>327.434.519,11</b>	<b>324.343.405,24</b>	<b>353.113.708,09</b>	<b>133.535.209,09</b>	<b>0,00</b>	

TOTALE FONTI DI COPERTURA	2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>FONDI EXTRAREGIONALI - POC 2014-2020</b>	<b>1.147.000.000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - FSC 2014-2020</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	-	-	-
<b>FONDO AUTONOMIE LOCALI</b>	<b>12.070.000,00</b>	-	-	-	-	-

## Riepilogo somme stanziare in finanziaria

<b>ART. 1 DDL N. 732</b>	<b>153.811.028,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>153.811.028,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FONDI REGIONALI</b>	<b>209.302.679,54</b>	<b>323.434.519,11</b>	<b>320.343.405,24</b>	<b>199.302.679,54</b>	<b>133.535.209,09</b>	<b>0,00</b>

Maggiore spesa non bloccata

10.000.000,00

*(art. 1, co. 12 e art. 16, co. 3 e 4; ricapitalizzazione partecipate)*

Esigenza minor concorso finanza pubblica

353.113.708,09